SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **578.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **579.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **580.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

LEGGE 4 ottobre 1994, n. **581.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

Da 94G0611 a 94G0614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 agosto 1994, n. **582.**

Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 578, contenente: «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte»;

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge che prevede che le modalità per l'accertamento della morte e le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte sono definite con decreto del Ministro della sanità, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che si esprime dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia;

Visto il parere che il Consiglio superiore di sanità ha espresso sullo schema di decreto nella seduta del 13 aprile 1994, dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Ritenuto di provvedere in conformità ai predetti pareri;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione in data 22 agosto 1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Accertamento della morte per arresto cardiaco

1. In conformità all'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.

Art. 2.

Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.

1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, sono:

a) stato di incoscienza;

b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo;

c) silenzio elettrico cerebrale.

2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelencate situazioni particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari atte ad evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale:

a) bambini di età inferiore a 1 anno;

b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema nervoso centrale, ipotermia, alterazioni endocrinometaboliche, ipotensione sistemica depressa) di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale l'iter può essere procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle situazioni predette;

c) situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco o dell'elettroencefalogramma (EEG).

3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di cui al precedente comma risulti assente, il medico della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria ai sensi dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Art. 3.

Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie

1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

a) stato di incoscienza;

b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7,40;

c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1;

d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art. 2.

2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.

3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38ª settimana si gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.

Art. 4.

Periodo di osservazione

1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a:

a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;

b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni;

c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.

2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.

3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 — o, nei casi di cui al punto *c)* del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili — deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.

4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 5.

Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione

1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'art. 1.

Art. 6.

Certificazione di morte

1. Le modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato secondo quanto previsto dall'art. 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografico sia stato eseguito da un medico necroscopo, egli provvederà direttamente alla compilazione del certificato di morte.

2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate negli articoli 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, e dagli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto dall'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel collegio di cui all'art. 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 agosto 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 281

ALLEGATO 1

1) *Parametri strumentali.*

Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i parametri clinici riportati in art. 3, deve essere evidenziata la presenza di silenzio elettrico cerebrale definito come «assenza di attività elettrica di origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per una durata continuativa di 30 minuti»

2) *Metodologia strumentale*

La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve essere accertata con la seguente metodologia:

utilizzazione di almeno 8 elettrodi posti simmetricamente sullo scalpo, secondo il Sistema 10-20 Internazionale, in modo da esplorare tutte le aree cerebrali (Fp2, C4, T4, 02, Fp1, C3, T3, 01),

le derivazioni possono essere bipolari con distanza interelettrodica non inferiore a 10 cm e/o monopolari (con elettrodi di riferimento biauricolari);

le impedenze elettrodiche devono essere comprese tra 0.1 e 10 KOhms.

l'amplificazione deve essere di 2 microVolts mm e la calibrazione con deflessione positiva o negativa di 5 mm per un segnale di 10 microVolts,

nel corso della registrazione vanno utilizzate almeno due costanti di tempo (di 0,1 e di 0,3 sec.),

durante l'esame va ripetutamente valutata la reattività nel tracciato elettroencefalografico a vari tipi di stimolazione sensoriale (acustiche, nocicettive),

la durata di ciascuna seduta di registrazione elettroencefalografica deve essere di almeno 30 minuti,

le registrazioni elettroencefalografiche vanno effettuate su carta, al momento della determinazione della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e ripetute a metà ed alla fine del periodo di osservazione

3) *Accorgimenti tecnici.*

Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di registrazione e/o dal paziente in esame possono essere responsabili di attività ritmica, pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo registrante posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno 8 canali di registrazione, dedicare:

un canale di registrazione all'elettrocardiogramma;

un canale di registrazione all'attività bioelettrica derivata da regioni extracefaliche (es. sul dorso della mano).

Qualora sia necessario sospendere momentaneamente il funzionamento degli apparati di rianimazione e di monitorizzazione.

In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano mascherare l'attività cerebrale sottostante, o simularla creando quindi problemi di interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo somministrazione di farmaci che bloccano la funzionalità della placca neuromuscolare (es. Succinilcolina 20-40 mg i.v.).

4) *Personale addetto.*

L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.

In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento e sempre sotto supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere affidata a tecnici e/o infermieri professionali adeguatamente formati a svolgere tali mansioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 578/1993 è il seguente: «Art. 2 *(Accertamento di morte).* — 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura.

4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.

5. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.

6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico.

7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.

8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.

9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 578/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 578/1993 è il seguente:

«Art. 3 *(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale).* — 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all'art. 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'art. 2, comma 5».

Note all'art. 6:

— Gli articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, sono così formulati:

«Art. 4. — 1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore».

«Art. 8. — 1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni».

«Art. 9. — 1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8».

— Il testo dell'art. 141 del R.D. n. 1238/1939 (Ordinamento dello stato civile) è il seguente:

«Art. 141. — Non si dà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necrosopo o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.

Tale certificato si allega al registro degli atti di morte».

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 578/1993 si veda in nota alle premesse.

94G0623

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1992 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 18 maggio 1994 e 27 giugno 1994 intese ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari, nonché la sostituzione del responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione seconda del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1992, i seguenti sanitari:

Del Favero dott. Ernesto, Puttini dott. Maurizio, Marni dott. Antonio, Tommasini Degna dott. Carlo, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Riolo dott. Franco,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 2.

Il commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6641

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1992 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 18 maggio 1994 e 27 giugno 1994 intese ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari, nonché la sostituzione del responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione seconda del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1992, i seguenti sanitari:

Del Favero dott. Ernesto, Puttini dott. Maurizio, Marni dott. Antonio, Tommasini Degna dott. Carlo, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Riolo dott. Franco,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Art. 2.

Il commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6642

DECRETO 27 settembre 1994.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1992 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 18 maggio 1994 e 27 giugno 1994 intese ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari, nonché la sostituzione del responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione seconda del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1992, i seguenti sanitari:

Del Favero dott. Ernesto, Puttini dott. Maurizio, Marni dott. Antonio, Tommasini Degna dott. Carlo, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Riolo dott. Franco,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Art. 2.

Il commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6643

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 29 settembre 1994.

Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto individua nell'allegato *A* i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530.

Art. 2.

I titolari di impianti esistenti, indipendentemente dalla potenzialità termica, già autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e/o della legge n. 915/1982 ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato *A* che intendono proseguire l'attività in conformità alle procedure agevolate previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso.

A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1994

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro della sanità
COSTA

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO (DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI)

1. *Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).*

1.1. Definizione.

Residui colturali gagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.).

Residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.).

Residui da estrazione forestale

Residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.).

Residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Modalità di recupero

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

1.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

2. *Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non trattati.*

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta e del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi ecc.). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.

2.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

2.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

3. *Sanse esauste e affini (biomasse).*

3.1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).

3.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

3.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

4. *Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).*

4.1. Definizione.

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco);

un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).

4.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

4.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

5. *Residui della lavorazione del legno e affini trattati.*

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, ecc.) contenenti un massimo di PVC e di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame e sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come massa secca/massa secca di pannello);

un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);

un contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

5.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

5.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	20	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	500	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

6. *Carta, cartone e poliaccoppiati.*

6.1. Definizione.

Residui, scarti e cascami derivati da raccolta differenziata post-consumo o da lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

Potere calorifico inferiore	16.750 kJ/kg
Ceneri	10% in massa
Zolfo	0,3% in massa
Cloro	0,2% in massa

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

6.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio)	5	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

7. *Resine e gomme artificiali e sintetiche non contenenti cloro.*

7.1. Definizione.

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori ed altri manufatti con cloro presente solo in tracce aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

7.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

7.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare

i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

8. *Fluff da macinazione di autoveicoli.*

8.1. Definizione.

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche, frammenti di pneumatici provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo separazione dei componenti metallici, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in massa) di cui un massimo di metalli del 4% (in massa);

un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in massa);

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in massa;

un potere calorifico inferiore minimo di 14.500 kJ kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

8.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

8.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850 °C
Efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min	99%
Tenore di ossigeno nei fumi		6%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

9. *Pneumatici fuori uso.*

9.1. Definizione.

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di ferro del 22% (in massa);

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in massa);

un potere calorifico inferiore minimo di 25.000 kJ/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

9.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

9.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850 °C
Efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$)	min	99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³

Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	400	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

10 *Solventi e miscugli di solventi organici - Residui di distillazione di prodotti organici.*

10 1. Definizione

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:

potere calorifico inferiore minimo pari a 12.500 kJ/kg,

presenza di composti organici alogenati solo in tracce

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art 5 del decreto del Presidente della Repubblica n 915/1982.

10 2. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min	99%

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	10	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 1 1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³
Carbonio organico totale	10	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	50	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n 176 del 30 luglio 1990)

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

11 *Combustibile derivato da rifiuti (RDF).*

11.1. Definizione

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti.

Umidità	max 25%
P.C.I sul tal quale	12.500 kJ/kg
Ceneri sul tal quale in peso	max 20%
Cloro sul tal quale	max 0,7%
Zolfo sul tal quale	max 0,5%
Pb sul secco in peso	max 200 mg/kg
Cr sul secco	max 50 mg kg
Cu sul secco	max 150 mg/kg
Mn sul secco	max 150 mg/kg
Zn sul secco	max 500 mg kg
Ni sul secco	max 20 mg/kg
As sul secco	max 10 mg kg
Cd + Hg sul secco	max 10 mg/kg
Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale	max 900 mg/kg

Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri

11 2 Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11 1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11 3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15

11.3 Caratteristiche dell'impianto

Il prodotto di cui al punto 11 1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare

Il prodotto può essere utilizzato in maniera tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%

Gli impianti devono essere provvisti di

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile,

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi

Temperatura della camera di combustione	min	950° C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850° C
Efficienza di combustione (CO2 CO+CO2)	min	99%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	10	mg Nm³
HCl	10	mg Nm³
HF	2	mg Nm³

Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm³
Zn	5	mg/Nm³
Carbonio organico totale	10	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

12. *Biogas.*

12.1. Definizione.

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

Metano	min 30% vol
H2S	max 1,5% vol
Potere calorifico inferiore	min 12.500 kJ/Nm³

12.2. Caratteristiche degli impianti.

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo;

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

13. *Distillati di catrame di carbon fossile proveniente da forni di cottura per elettrodi di carbone.*

13.1. Definizione.

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

Contenuto massimo di zolfo	1% in massa
Contenuto massimo di ceneri	0,6% in massa
Potere calorifico inferiore minimo	33.000 kJ/kg

13.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.

13.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.

Il prodotto può essere utlizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione di elettrodi);

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min	950 °C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min	99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min	4%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono:

Polveri	50	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi)	20	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

14. *Resine artificiali e sintetiche (PDF).*

14.1. Definizione.

Residui di resine o fibre artificiali e sintetiche derivanti da attività industriali, da imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,5% in massa, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:

a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

14.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99%.

14.4. Valori limite alle emissioni.

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	400	mg/Nm³
Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con combustibili autorizzati:

Polveri	150	mg/Nm³
Hf	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,2	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	600	mg/Nm³
Ossidi di azoto	1800-3000	mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

15. *Gas derivati.*

15 1. Definizione.

Gas derivante da processi di gasificazione di:

a) rifiuti assimilabili o assimilati ai fini di una utilizzazione principale come combustibile per produrre energia,

b) prodotti di cui ai punti 8, 11,. 20;

c) prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 14,

avente le seguenti caratteristiche:

Potere calorifico inferiore .... min 4.500 kJ/Nm³

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti integrati costituiti da sistemi di produzione di gas derivati (di cui al precedente punto 15.1) e di energia, con potenza termica nominale superiore a:

6 MW per i prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* par. 15.1;

1 MW per i prodotti di cui alla lettera *c)* par. 15.1;

con le caratteristiche di seguito indicate.

a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%:

Monossido di carbonio	100 mg/Nm³
Ossidi di azoto (*):	
per turbine di potenza termica > 100 MW	100 mg/Nm³
per turbine di potenza termica ≤ 100 MW	150 mg/Nm³
per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue	250 mg/Nm³

(*) Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm³ per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm³ e 200 mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

b) nel caso di gas derivato da rifiuti urbani o assimilabili utilizzati in una turbina a gas fissa si applicano, oltre a quelli di cui al punto *a)*, i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi del 15% in volume:

Polveri	5	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

c) per gli impianti a combustione interna si applicano i valori limite fissati a sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

d) per le altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume:

Polveri	5	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Monossido di carbonio	100	mg/Nm³
Ossidi di azoto	300	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

16. *Legno impregnato.*

16.1. Definizione.

a) legname impregnato con olio di catrame derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche;

b) legname impregnato con sali CCA (rame, cromo, arsenico) derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche.

16.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 16.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 16.3.

È escluso l'impiego simultaneo con altri combustibili ad eccezione di quelli eventualmente usati per i bruciatori ausiliari o pilota.

16.3 Caratteristiche dell'impianto

Il prodotto di cui al punto 16 1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

Temperatura della camera di combustione	min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min 850 °C
Efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$)	min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume	min 6%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	5	mg/Nm^3
HCl	10	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm^3
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)	0,5	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	10	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	400	mg/Nm^3
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	50	mg/Nm^3
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm^3

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

17. *Ceneri da olio combustibile.*

17.1. Definizione.

Residuo solido derivante dalla combustione in caldaie dell'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tal quale	min. 8.500 kJ/kg
Zolfo sul tal quale	in massa max 15%
MgO sul tal quale	in massa max 13%
V sul tal quale	in massa max 5%
Ni sul tal quale	in massa max 2%

17.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 17.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta nelle caldaie alimentate a carbone, alle condizioni indicate al punto 17.3.

La miscelazione con il carbone è consentita in misura tale che il calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 5% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

17.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 17.1 è consentita nelle caldaie alimentate a carbone di potenza termica non inferiore a 50 MW.

Gli impianti devono essere provvisti di:

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Inoltre devono essere rispettati i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Al volume di gas di scarico derivante dalla combustione del prodotto di cui al punto 17.1 si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione:

Per le sostanze di cui al par. 2 classe I (*)	0,1	mg/Nm^3
Per le sostanze di cui al par. 2 classe II (*)	0,5	mg/Nm^3

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990).

Per tali inquinanti i valori limite di emissione da applicare all'impianto alimentato a miscela con il residuo di cui al punto 17.1 devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

18. *Pollina (biomassa).*

18.1. Definizione.

Residuo organico avicolo proveniente da allevamenti costiuito da escrementi del pollame lettiero a base vegetale.

18.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 18.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 18.3.

18.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione del prodotto di cui al punto 18.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO2/CO+CO2$) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emessioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	50	mg/Nm^3
HCl	30	mg/Nm^3
HF	2	mg/Nm^3
Carbonio organico totale	30	mg/Nm^3
Ossidi di azoto	500	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm^3
Monossido di carbonio	150	mg/Nm^3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

19. *Residui della lavorazione del tabacco.*

19.1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione costituiti da polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, povenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un potere calorifico inferiore sul secco maggiore di 8000 kJ/kg ed un umidità massima del 16%.

19.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 19.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 19.3.

19.3. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione del prodotto di cui al punto 19.1 è consentito in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri	30	mg/Nm³
HCl	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Cd+Hg+Tl	0,1	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
Ossidi di azoto	500	mg/Nm³
Ossidi di zolfo	300	mg/Nm³
Monossido di carbonio	150	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato.

20. *Residui dal trattamento della carta da macero (scarti di pulper).*

20.1. Definizione.

Scarti di cartiera, derivati dallo spappolamento della carta da macero costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro, materiale ghiaioso e metallico aventi le seguenti caratteristiche:

Umidità	max 30%
P.C.I. sul tal quale	12 500 kJ kg
Ceneri sul tal quale in peso	max 10%
Cloro sul tal quale	max 0,7%
Zolfo sul tal quale	max 0,5%
Pb sul secco in peso	max 200 mg/kg
Cr sul secco	max 50 mg/kg
Cu sul secco	max 300 mg/kg
Mn sul secco	max 150 mg/kg
Zn sul secco	max 600 mg/kg
Ni sul secco	max 20 mg/kg
As sul secco	max 10 mg/kg
Cd + Hg sul secco	max 10 mg/kg
Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale	max 900 mg/kg

20.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 20.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 20.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

20.3. Caratteristiche dell'impianto

La combustione del prodotto di cui al punto 20.1 é consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido,

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento,

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'anidride carbonica, dell'acido cloridrico, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti:

Temperatura della camera di combustione	min	950° C
Temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido	min	850° C
Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)	min	99%

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Ossidi di azoto	400	mg/Nm³
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero)	100	mg/Nm³
Polveri	30	mg/Nm³
HCl	10	mg/Nm³
Carbonio organico totale	30	mg/Nm³
HF	2	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Sostanze di cui al par 2 classe I (*)	0,05	mg/Nm³
Sostanze di cui al par. 2 classe II (*)	0,5	mg/Nm³
Zinco (Zn)	5,0	mg/Nm³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,1	mg/Nm³

(*) Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n 51 alla *Gazzetta Ufficiale* n 176 del 30 luglio 1990)

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera *B)* del presente allegato

B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA

Nel caso di impiego simultaneo dei residui di cui alla precedente lettera *A)* in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente.

$$\frac{\text{V residuo} \times \text{C residuo} + \text{V altro combust.} \times \text{C altro combust}}{\text{V residuo} + \text{V altro combustibile}} = \text{C}$$

Dove

V residuo	=	volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei residui di cui alla precedente lettera *A)*, determinato in base al residuo specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera *A)*.
C residuo	=	valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera *A)* del presente allegato per i residui impiegati.
V altro combustibile	=	volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n 203/1988.

C altro combustibile = valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto; se l'autorizzazione non prevede tali valori si ricorre alle concentrazioni reali nel volume dei gas di scarico misurate nelle più gravose condizioni di esercizio ovvero i valori fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblca 24 maggio 1988, n. 203.

C = valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei residui di cui alla lettera *A)* e uno o più di altri combustibili calcolato come previsto all'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 17 luglio 1990. Il tenore di ossigeno di riferito deve tenere conto del rapporto dei volumi.

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso.

I valori limite per il monossido di carbonio, di cui ai punti della precedente lettera *A)*, non si applica ai forni industriali ma solo alle caldaie.

Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 12 luglio 1990.

Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C130/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 130 del 21 maggio 1992.

Relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per il campionamento e la caratterizzazione dei residui valgono i metodi previsti dalle vigenti disposizioni.

94A6615

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 18 luglio 1994.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area verde ricadente nel comune di Milano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano con nota n. 11564 del 28 novembre 1990 ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per un'area ricadente nel comune di Milano, delimitata dalla via del Burchiello, via Giorgio Pallavicino, via Giorgio Rossetti, via Grancini, via Alfredo Panzini, largo Zandonai, via Pier Capponi, nella quale le piante presenti, quasi tutte della presumibile età di 40 anni e in buone condizioni vegetative, sono state disposte secondo un preciso disegno, con alternanza di spazi aperti e spazi alberati, con l'aggiunta di cespugli fioriferi, percorsi pedonali e zone di sosta gradevolmente sistemati e di piste ciclabili;

Considerato che il medesimo ufficio periferico ha evidenziato che la zona in questione con la sua ricca vegetazione possiede caratteri non comuni di bellezza paesaggistica e con nota n. 3300 del 28 aprile 1994, ha confermato l'opportunità dell'imposizione del vincolo;

Rilevata pertanto, la necessità di sottoporre l'area sopradescritta ad un idoneo provvedimento di tutela al fine di salvaguardare tali caratteri;

Visto il parere favorevole espresso in merito alla proposta di vincolo dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 1° e 2 febbraio 1994;

Decreta:

L'area ricadente nel comune di Milano, così come delimitata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1119, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro: FISICHELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 279
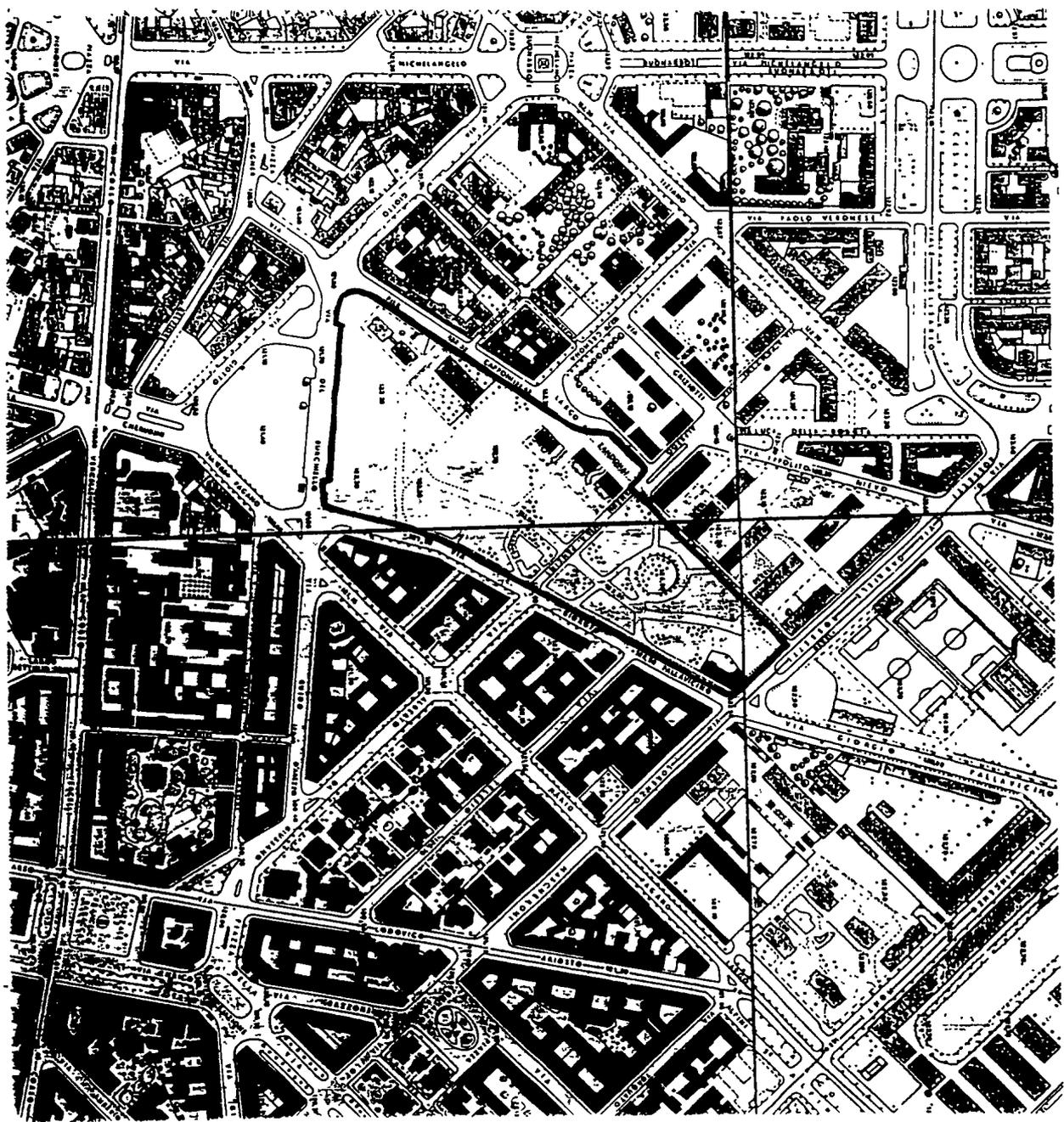
94A6644

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 settembre 1994.

Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti sfusi della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERICIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 16, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie relative all'etichettatura, alla presentazione ed alla pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto l'art. 47 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Ritenuta la necessità di dare attuazione al suddetto art. 47 della legge n. 146/1994, provvedendo alla elaborazione dello schema di cartello unico per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia;

Considerato che per la maggior parte dei prodotti della gastronomia può farsi ricorso a registri o mezzi simili;

Sentite le organizzazioni professionali operanti a livello nazionale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il cartello unico ed i cartelli unici, ai fini e per gli effetti dell'art. 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, devono essere realizzati secondo gli schemi allegati.

2. La disposizione del comma 1 non preclude la possibilità di predisporre cartelli di maggiore dettaglio in relazione alla tipologia dei prodotti venduti.

Art. 2.

1. La lista degli ingredienti ed il relativo ordine ponderale decrescente sono indicativi; spetta al venditore, seguendo lo schema indicato, stabilire l'esatto ordine ponderale decrescente, cancellando gli ingredienti non utilizzati ed aggiungendo eventuali altri utilizzati.

2. Il presente decreto non preclude la possibilità di riportare l'elenco degli ingredienti per singoli prodotti accanto alla relativa denominazione di vendita.

Art. 3.

1. I semilavorati o preparati, utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto, devono essere menzionati col nome dei singoli ingredienti che li compongono.

2. Tali ingredienti, qualora coincidano con quelli utilizzati dal fabbricante del prodotto finito, devono essere menzionati una sola volta nell'ordine di peso complessivo decrescente.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1995.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

Allegato 1

PRODOTTI DELLA GELATERIA

Gruppo	Ingredienti (1)
Gelati al latte e derivati	Latte, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, panna, uova, ingrediente caratterizzante (caffè, cacao, cioccolato, vaniglia, ecc.), grassi vegetali, oli vegetali, aromi, addensanti ..(2),. coloranti.....(2)
Gelati alla frutta e agli ortaggi	Acqua, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, latte, frutta o ortaggi, aromi, addensanti .....(2), coloranti.....(2).
Gelati ai cereali	Acqua, latte, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, panna, cereali, uova, aromi, addensanti.....(2),. coloranti.....(2).
Semifreddi	Latte, panna, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, uova, pan di Spagna, ingrediente caratterizzante (cacao, cioccolato, caffè, amarena, nocciola, ecc.), alcool, aromi, addensanti....(2), coloranti.......(2).

1) Il nome del frutto, dell'ortaggio, del cereale, del derivato del latte e degli ingredienti caratterizzanti vanno riportati nella denominazione di vendita.
2) La denominazione di vendita dei prodotti, fabbricati con l'impiego di additivi, deve essere completata dall' indicazione del nome degli additivi utilizzati.

Allegato 2

PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

Gruppo	Ingredienti
Pasticceria fresca e dolci freschi	Farina di grano tenero, zucchero, glucosio, miele, uova, burro, margarina, olio vegetale, strutto, latte, panna, frutta, cioccolato,vino liquoroso, confettura di frutta, gelatina di frutta, acqua, riso, mandorle, cacao, uva sultanina, caffè, ricotta, amido di mais, amido di riso, fecola di patate, lievito agente lievitante.....(1), sale, aromi, spezie, coloranti....(1).
Pasticceria e biscotteria secca - Paste lievitate	Farina di grano tenero, zucchero, glucosio, miele, uova, burro, margarina, olio vegetale, strutto, latte, cioccolato, frutta, alcool, vino liquoroso, confettura di frutta, gelatina di frutta, acqua, mandorle, cacao, uva sultanina, caffè, amido di mais, amido di riso, fecola di patate, lievito, agente lievitante .. (1) sale, aromi, spezie, coloranti....(1).
Pasticceria salata	Farina di grano tenero, olio vegetale, olio di oliva, strutto, burro, uova, prosciutto cotto, formaggio, ortaggi, malto, aceto, senape, piante aromatiche, agrumi, gelatine di frutta, lievito,zucchero,sale,aromi,spezie,coloranti. ..(1)

1) La denominazione di vendita dei prodotti, fabbricati con l'impiego di additivi, deve essere completata dall'indicazione del nome degli additivi utilizzati.

Allegato 3

PRODOTTI DELLA PANETTERIA E DA FORNO

Gruppo	Ingredienti
Pane e grissini (1)	Farina di grano tenero, di grano duro, di segale, di mais, di orzo,ecc..acqua,lievito,sale(2),stabilizzanti....(3)
Pane e grissini speciali (1)	Farina di grano tenero, di grano duro, di mais, di segale, di orzo, ecc.. ingrediente aggiunto (olio strutto, miele, zibibbo, ecc.), acqua, lievito, sale (2), stabilizzanti ....(3)
Prodotti da forno (1)	Farina di grano tenero, di grano duro, di segala, di mais, di avena, di orzo, di riso, di farro,ecc., latte, uova, zuchero, acqua, burro, oli vegetali, oli animali, grassi vegetali, grassi animali, mandorle, frutta, cioccolato, miele, vino liquoroso, marmellata, confettura di frutta, gelatina di frutta, crema di marroni, fecola di patate, amido di mais, amido di riso, estratto di malto, farine maltate, lievito, glutine, sale, aromi, agente lievitante ..... (3), stabilizzanti.....(3)
Pizza (4)	Farina di grano tenero, acqua, olio vegetale, strutto, lievito, sale, piante aromatiche, spezie.

1) La denominazione di vendita da riportare accanto ai diversi tipi di pane e di prodotti da forno deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993 n. 283.
2) Il nome del pane fabbricato senza impiego di sale, deve essere completato con la dicitura "senza sale aggiunto".
3) La denominazione di vendita dei prodotti, fabbricati con impiego di additivi, deve essere completata dall'indicazione del nome degli additivi utilizzati.
4) Per i diversi tipi di pizza l'elenco degli ingredienti va effettuato in relazione al tipo di pizza prodotto (margherita, ai funghi, al pomodoro, al prosciutto,ecc..) seguendo lo schema suddetto.

Allegato 4

PASTA ALIMENTARE FRESCA

Gruppo	Ingredienti
Pasta alimentare fresca (1)	Farina di grano tenero ,semola di grano duro, uova fresche, sale, correttori di acidità.......(2).
Pasta alimentare fresca speciale (1)	Farina di grano tenero ,semola di grano duro, uova fresche, spinaci, sale ,noce moscata, correttori di acidità.....(2)
Pasta alimentare fresca speciale con ripieno (1)	Farina di grano tenero, semola di grano duro, uova fresche, carne suina, carne bovina, ricotta, formaggio, ortaggi, pesce, funghi, sale, noce moscata, spezie, aromi, conservanti.....(2). correttori di acidità.....(2) esaltatori di sapidità......(2).

1) La denominazione di vendita dei diversi tipi di pasta deve essere conforme a quanto prescritto dalla legge 4 luglio 1967 n. 580 e dal decreto ministeriale 27 settembre 1967 e successive modifiche.
2) La denominazione di vendita dei prodotti, fabbricati con l'impiego di additivi, deve essere completata dall'indicazione del nome degli additivi utilizzati.

94A6639

DECRETO 10 ottobre 1994.

Autorizzazione alla UNIASS assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984 con il quale la società UNIASS assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992 e le successive modificazioni ed integrazioni con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 25 febbraio 1994, n. 415217, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il prorio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 giugno 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La UNIASS assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A6640

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 ottobre 1994.

Integrazione dell'elenco dei medici stranieri specializzandi con posti aggiuntivi per borsisti presso diverse università per l'anno accademico 1993-94.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1994, relativo all'elenco dei medici borsisti dei Paesi in via di sviluppo;

Visto il telegramma del MAE n. 20649 del 20 settembre u.s. con il quale il predetto Dicastero comunica che all'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo, titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1994, sono aggiunti altri borsisti;

Decreta:

Per l'anno accademico 1993-94 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/91 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è integrato nel modo seguente:

Università «La Sapienza» di Roma:

pediatria 1ª sc.: un posto per cittadino giordano;

pediatria 2ª sc.: un posto per cittadino giordano;

radiologia: un posto per cittadino siriano.

Università cattolica «S. Cuore» di Milano:

ortopedia: un posto per cittadino dello Zaire.

Università di Sassari:

chirurgia generale: un posto per cittadino dell'Ecuador.

Seconda Università di Roma «Tor Vergata»:

anestesia e rianimazione: un posto per cittadino del Libano.

Università di Verona:

ortopedia: un posto per cittadino della Guinea-Bissau.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 23 febbraio 1994; senato accademico del 23 marzo 1994; consiglio di amministrazione del 29 marzo 1994);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 giugno 1994;

Decreta:

L'art. 84, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e gli articoli dal 106 al 113, relativi al corso di laurea in scienze dell'informazione, sono abrogati e sostituiti nel modo seguente:

Art. 84. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in fisica;

b) la laurea in matematica;

c) la laurea in scienze biologiche;

a) la laurea in informatica;

a) la laurea in scienze ambientali;

a) il diploma in biotecnologie agro-industriali.

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Art. 106. — Durata del corso cinque anni. Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 107. — Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente 20 e 24 unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti, indicati annualmente dalle strutture didattiche.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascuna unità didattica è costituita da circa 60 ore.

Art. 108 *(Biennio propedeutico).* — I corsi del biennio propedeutico sono tutti obbligatori e sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*)	8 unità
area della matematica (tabella *B*)	6 unità
sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*)	2 unità

All'interno della area della matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre, tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea della analisi matematica, ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive quattro unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare informatica. La prova d'esame di ogni laboratorio e quello dell'insegnamento con esso coordinato, sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero di docenti di questi corsi.

Sulla base di quanto sopra stabilito, i corsi del biennio propedeutico sono così ripartiti tra il primo e secondo anno, e tra le diverse aree disciplinari, come indicato nel seguito (tra parentesi, dopo il nome del corso, viene indicato da quante unità didattiche è costituito):

Primo anno:

Programmazione I (2)	Area informatica
Laboratorio di informatica I: programmazione I (1)	Area informatica
Architettura degli elaboratori I (2)	Area informatica
Laboratorio di informatica I: architettura degli elaboratori (1)	Area informatica
Matematica discreta (2)	Area matematica sottoarea algebra e geometria
Analisi matematica I (2)	Area matematica

L'insegnamento di «Laboratorio di informatica I: Programmazione I» è coordinato con quello di «Programmazione I» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Analogamente, l'insegnamento di «Laboratorio di informatica I: Architettura» è coordinato con quello di «Architettura degli elaboratori I» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

Secondo anno:

Algoritmi e strutture dati (2)	Area informatica
Laboratorio di informatica II: algoritmi e strutture dati (1)	Area informatica
Programmazione II (2)	Area informatica
Analisi matematica II (1)	Area matematica
Logica matematica (1)	Area matematica
Fisica generale I (2)	Area fisica, elettronica e cibernetica

L'insegnamento di «Laboratorio di informatica II: Algoritmi» è coordinato con quello di «Algoritmi e strutture di dati» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Analogamente, l'insegnamento di «Laboratorio di informatica II: Programmazione II» è coordinato con quello di «Programmazione II» e le prove di esame dei due corsi sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto.

Art. 109 *(Triennio di applicazione).* — Gli insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti sono costituti da 12 unità didattiche così ripartite tra le aree disciplinari:

area della informatica (tabella *A*): 6 unità didattiche;

area della matematica (tabella *B*): 4 unità didattiche;

area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità didattiche.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità, e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa; gli insegnamenti obbligatori dell'area della fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno una unità didattica della disciplina «fisica generale».

Sulla base di quanto sopra stabilito, i corsi obbligatori del trennio di applicazione sono così ripartiti tra il terzo e quarto anno, e tra le diverse aree disciplinari, come indicato di seguito (fra parentesi, dopo il nome del corso, viene indicato da quante unità didattiche è costituito):

Terzo anno:

Basi di dati e sistemi informativi (2)	Area informatica
Sistemi opertivi (2)	Area informatica
Ricerca operativa (1)	Area matematica sottoarea ricerca operativa

Calcolo delle probabilità e statistica matematica (1)	Area matematica
Analisi numerica (1)	Area matematica
Fisica generale II	Area fisica, elettronica e cibernetica

Quarto anno:

Metodi formali dell'informatica (1)	Area informatica
Linguaggi di programmazione (1)	Area informatica
Analisi numerica II (1)	Area matematica
Teoria dell'informazione (1)	Area fisica, elettronica e cibernetica
Insegnamenti caratterizzanti e complementari	

Quinto anno:

Insegnamenti caratterizzanti e complementari

I restanti insegnamenti (per complessive 12 unità didattiche) sono scelti nell'ambito degli orientamenti (scelta all'atto dell'iscrizione al III anno) e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti ad 8 unità didattiche, e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Gli insegnamenti caratterizzanti ciascun orientamento sono indicati annualmente dalle strutture didattiche tra quelli appartenenti alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Gli insegnamenti complementari sono scelti dallo studente in gruppi indicati annualmente dalle strutture didattiche e comprendenti insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nelle aree disciplinari sotto indicate; essi possono anche essere scelti tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Art. 110. — Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica lo studente deve aver superato gli esami di insegnamenti del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 13 unità didattiche. Il consiglio del corso di laurea potrà indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

Art. 111. — Gli insegnamenti il cui nome è corredato di un numero romano sono propedeutici a quelli di pari norme corredati di numero romano successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

Art. 112. — Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prova di valutazione di tutti gli insegnamenti del piano di studi scelto per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio del biennio propedeutico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 113 *(Aree disciplinari relative alla laurea in informatica).*

TABELLA *A* — Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B* — Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzione di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea della analisi matematica;
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa
teoria dei giochi.

TABELLA *C* — Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazione di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA *D* — Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagime.

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;

pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 2 settembre 1994

Il rettore: SCHIPPA

94A6648

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 817 del 2 marzo 1994;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Vista la nota ministeriale n. 1856 del 14 luglio 1994, contenente in allegato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20, relativi rispettivamente agli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-amministrativo, politico-economico, storico-politico e internazionale, politico sociale della facoltà di scienze politiche, sono modificati nel senso che l'insegnamento di lingua inglese viene trasformato da triennale in biennale, con la conseguente eliminazione della dicitura «III corso» della prima lingua straniera (inglese).

Art. 2.

L'art. 23, relativo all'ammissione all'esame di laurea della facoltà di scienze politiche, viene modificato con la sostituzione della dicitura «corso triennale di lingua inglese» in «corso biennale di lingua inglese».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 settembre 1994

Il rettore: MISTRETTA

94A6650

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubbica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 dicembre 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 8 febbraio 1994, senato accademico in data 15 marzo 1994, consiglio di amministrazione in data 13 aprile 1994);

Visto che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 14 luglio 1994, ha espresso parere favorevole alla istituzione del corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva per trasformazione della corrispondente scuola diretta a fini speciali;

Riconosciuta la particolare necessità di appprovare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, l'art. 155, contenente l'elencazione delle scuole stesse, è modificato nel senso che è soppressa la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 2.

L'art. 77 è integrato come segue:

Art. 77. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;
la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
il diploma universitario in scienze infermieristiche;
il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico;
il diploma universitario in logopedia;
il diploma universitario di terapisti della riabilitazione;
il diploma universitario in tecnico di audiometria ed audioprotesi;
il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Dopo l'art. 105, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva:

Art. 106. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è istituito il corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al primo anno del corso di diploma è stabilito in quindici, per un totale di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studio. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 107. — Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché il tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre) e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivate, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni di esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA *A*: Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
biofisica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale;
riabilitazione generale;
riabilitazione nell'età evolutiva;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri (300 ore).

I Anno - II semestre:

AREA *B*: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia e quelli applicativi alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia:

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
cinesiologia generale;
cinesiologia speciale;
riabilitazione.

B.4. Corso integrato di psicologia:

psicologia;
psicologia dell'età evolutiva;
psicometria.

B.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico (ore 300) da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre.

II Anno - I semestre:

AREA *C*: principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione neurologica e neuromotoria nell'età evolutiva (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle disabilità e dell'intervento riabilitativo, alla riabilitazione neurologica e neuromotoria, nonché alle tecniche di assistenza ai pazienti.

C.1. Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione:

semeiotica neurologica;
semeiotica neurologica pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

C.2. Corso integrato di neurofisiologia e neurofisiopatologia:

neurofisiologia;
neurofisiopatologia;
semeiotica e tecniche strumentali di valutazione fisiopatologica.

C.3. Corso integrato di pediatria:

pediatria;
neonatologia;
infermieristica speciale pediatrica.

C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:

neuropsicologia;
neurolinguistica.

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato (ore 400) da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

II Anno - II semestre:

AREA *D*: Riabilitazione neurologica e delle disabilità delle funzioni viscerali e degli organi di comunicazione (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità su basi neurologiche, motorie, della comunicazione e viscerali, nonché delle specifiche tecniche di riabilitazione del disabile nell'età evolutiva.

D.1. Corso integrato di neurologia:

neurologia;
neurofisiopatologia;
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di patologia e riabilitazione degli organi ed apparati della comunicazione:

oftalmologia;
audiometria;
foniatria;
logopedia.

D.3. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali:

fisiopatologia cardio-respiratoria;
fisiopatologia gastrica;
tecniche di riabilitazione speciali.

D.4. Tirocinio pratico guidato (ore 400) da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere.

III Anno - I semestre.

AREA *E*: Metodi e tecniche di riabilitazione speciale (crediti: 6).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale neurologica, neuromotoria e dell'apparato osteo-articolare, nonché apprendere ed applicare le rispettive metodiche riabilitative nel paziente in età evolutiva.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in età evolutiva:

tecniche della riabilitazione neurologica nell'età evolutiva;

tecniche della riabilitazione neuropsicologica e neurolinguistica;
tecniche della riabilitazione neuromotoria nell'età evolutiva.

E.2. Corso integrato di cinesiologia e kinesiterapia:

cinesiologia speciale;
kinesiterapia;
terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione osteo-articolare:

ortopedia e traumatologia dell'età evolutiva;
ortesi e protesi;
tecniche della riabilitazione.

E.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

III Anno - II semestre.

AREA *F:* Metodi e tecniche speciali della riabilitazione neuropsichiatrica nell'età evolutiva (crediti: 4).

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche e le tecniche di riabilitazione specifiche anche speciali nell'età evolutiva, nonché quelle relative alla psicopatologia dell'età evolutiva.

F.1. Corso integrato di neuropsichiatria:

neuropsichiatria infantile;
patologia della psicomotricità.

F.2. Corso integrato di psicopatologia dell'età evolutiva:

psicologia dell'età evolutiva;
psicopatologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia.

F.3. Corso integrato di medicina sociale:

medicina sociale;
legislazione sanitaria e sociale;
sociologia.

F.4. Tirocinio pratico (ore 500) da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

Art. 108. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto: esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino, entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 1° settembre 1994

Il rettore: MODICA

94A6649

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo sulle università 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, relativo alla istituzione dei diplomi universitari per il citato periodo 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XIII-*quater;*

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI (SEDE DI RIETI)

Art. 1 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli esperti dei beni storico-artistici, e archeologici e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree criticamente e metodologicamente orientate in direzione storico-artistica e storico-archeologica, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponbili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 3 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con due indirizzi attivabili: storico-artistico e beni archeologici.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi fatto di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi e individuate al successivo art. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 5 *(Ordinamento didattico)*. — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del vicino Oriente Antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia e metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica:

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere:

lingua inglese;

lingua francese;

lingua tedesca;

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno dei due indirizzi in cui il corso di diploma è articolato e che di seguito si elencano: il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da sciegliersi entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO.

Area 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 2 - Arte applicata:

storia della miniatura;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

archeologia industriale;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia e museotecnica;

storia delle tecniche artistiche;

teoria e storia della cartografia;

storia delle arti grafiche;

storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;

teoria e tecnica della cinematografia;

storia delle tecniche del cinema;

museologia e storia del collezionismo;

metodologia e storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;

storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;

chimica del restauro;

restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;

teorie e tecniche del restauro e dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;

elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;

semiologia delle arti;

sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:

estetica;

storia e critica del cinema;

storia della critica d'arte;

fenomenologia degli stili;

semiotica del cinema;

semiotica.

INDIRIZZO DEI BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - Storia dell'arte antica:

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale.

Area 2 - Archeologia:

archeologia greca e romana;

archeologia della Magna Grecia;

archeologia fenicio-punica;

archeologia tardo-antica;

archeologia cristiana;

archeologia medioevale;

egittologia;

archeologia del Vicino e Medio Oriente;

archeologia e storia dell'arte dell'India;

archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale;

archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale.

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;

civiltà preclassiche;

paletnologia;

protostoria europea;

paleontologia umana e animale;

etruscologia;

civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - Etnoantropologia:

etnologia;

antropologia culturale;

geografia storica;

antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche e rilevamento della documentazione:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

metodologie e tecniche della rilevazione e dello scavo;

telerilevamento e rilevazione di immagini;

elementi di topografia e fotogrammetria;

topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

archeometria;

geoarcheologia;

bioarcheologia;

elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecnica del restauro di manufatti archeologici;

storia e tecniche del restauro;

museologia e museotecnica;

museologia e storia del collezionismo;

chimica del restauro.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno, per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito.

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 6 (*Esami di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 7 (*Regolamento dei corsi di diploma*). I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico, l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1994

Il rettore: TECCE

94A6647

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Attilio Marchesi, con sede in Ronco Briantino (Milano) e unità in Ronco Briantino (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Geotechnical Service, con sede in Lavis (Trento) e unità in Lavis (Trento), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1993 al 23 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sespi Sette Spighe, con sede in Carré (Vicenza) e unità in Carré (Vicenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario, con sede in Mestre (Venezia) e unità in Cadoneghe (Padova), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1994 al 7 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar, con sede in Milano e unità in Alzano Lombardo (Bergamo), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zeta Weld, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova) e unità in Bagnoli di Sopra (Padova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° maggio 1994 al 30 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alcatel cavi già *Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Pagani (Salerno), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14121/6 del 18 gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 marzo 1994 con effetto dal

28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ultravox Siena, con sede in Isola D'Arbia (Siena) e unità di Isola D'Arbia (Siena), per il periodo dal 28 settembre 1993 al 27 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 28 settembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1° novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n c. Rivif, con sede in Volla (Napoli) e unità di Volla (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14121/9 del 18 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese pelli, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,3 ore medie settimanali nei confronti di 5 impiegati (con una riduzione dell'orario contrattuale pari a un minimo del 31% e ad un massimo del 62,5%, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo) e unità di Corropoli (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità su un organico complessivo di 76 lavoratori, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Euroflex, con sede in Corropoli (Teramo) e unità di Corropoli (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 unità su un organico complessivo di 76 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam, con sede in Bologna e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 71 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c a.r.l. Acam, con sede in Bologna e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 71 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Acam, con sede in Bologna e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 71 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unità, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana editrice, con sede in S. Cesareo (Roma) e unità di S. Cesareo (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore medie settimanali per 30 unità lavorative su un organico complessivo di 33 lavoratori, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana editrice, con sede in S. Cesareo (Roma) e unità di S. Cesareo (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 21,5 ore medie settimanali per 30 unità lavorative su un organico complessivo di 33 lavoratori, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore settimanali su base mensile per 28 dipendenti dei 130 in organico secondo le modalità di cui agli allegati verbali che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Predda Niedda (Sassari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente 28 ore settimanali su base mensile per 28 dipendenti dei 130 in organico secondo le modalità di cui agli allegati verbali che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cecchinato, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Marcon (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori ed a 27 ore medie settimanali nei confronti di tre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 24 unità, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cecchinato, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Marcon (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori ed a 27 ore medie settimanali nei confronti di tre lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 24 unità, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. Creazioni Alta Moda, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e unità di S. Giovanni Lupatoto (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 41 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. Creazioni Alta Moda, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e unità di S. Giovanni Lupatoto (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 41 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ca.Na.Le., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento) e unità di Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Ca.Na.Le., con sede in Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento) e unità di Salgareda, frazione Campo di Pietra (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lonardi prefabbricati, con sede in Verona e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 37 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lonardi prefabbricati, con sede in Verona e unità di Verona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31,5 ore medie settimanali nei confronti di 28 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 37 unità, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (Milano) e ufficio di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali per 13 lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per 17 lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per 3 lavoratori, a 24 ore medie settimanali per 5 lavoratori, a 30 ore medie settimanali per 4 lavoratori, a 32 ore medie settimanali per 5 lavoratori e a 20 ore settimanali per 10 lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 298 unità, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15311 del 17 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexroth, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (Milano) e ufficio di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30,4 ore medie settimanali per 13 lavoratori, a 32,8 ore medie settimanali per 17 lavoratori, a 26,4 ore medie settimanali per 3 lavoratori, a 24 ore medie settimanali per 5 lavoratori, a 30 ore medie

settimanali per 4 lavoratori, a 32 ore medie settimanali per 5 lavoratori e a 20 ore settimanali per 10 lavoratori, il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 298 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n 15312 del 17 giugno 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Sivi illuminazione, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 197 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 408 unità, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Sivi illuminazione, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e unità di Monticello Conte Otto (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 197 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 408 unità, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 31 dicembre 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cottoruga, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unità di Marcellinara (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 28,4 ore settimanali su base annua per 32 lavoratori dei 47 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a Cottoruga, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unità di Marcellinara (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 28,4 ore settimanali su base annua per 32 lavoratori dei 47 in organico, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994

Con decreto ministeriale 12 settembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Bull HN Information Systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Firenze, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a· 20 ore settimanali nei confronti di 3 lavoratori su un organico complessivo di 46 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo del 23 ottobre 1993 e nel successivo del 17 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

94A6653

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Italsilver, con sede in Osimo, via di Jesi, assegnataria del marchio di identificazione «43 AN», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Ancona.

94A6652

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Pierluigi Lampronti», in Trieste

Con decreto ministeriale n 22 b 15 del 18 aprile 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, ha riconosciuto la personalità giuridica alla «Fondazione Pierluigi Lampronti», con sede in Trieste, strada del Friuli, 60/10, di cui all'atto costitutivo in data 3 luglio 1990, rogito notarile n 24840 di repertorio del dott. Duilio Gruner, notaio in Trieste, e ne è stato approvato il relativo statuto

94A6654

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento ed intestazione alla società Garma Gourmet S.r.l., in Parma, dell'autorizzazione alla importazione ed alla vendita in Italia dell'acqua minerale svizzera «Swiss Alpina - Fontana Rossa».

Con decreto n. 2882 del 27 settembre 1994 l'autorizzazione alla importazione ed alla vendita in Italia dell'acqua minerale svizzera «Swiss Alpina - Fontana Rossa» è stata trasferita ed intestata alla società Garma Gourmet S.r.l., con sede in Parma, via La Spezia, 171/A

94A6655

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale di Campogalliano ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 1428 I Sett datato 13 dicembre 1990 del prefetto di Modena, la scuola media statale di Campogalliano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer PC Amstrad 1512 con tastiera e monitor. Offerente: Scuola edili ed affini ed Istituto di istruzione professionale della provincia di Modena

94A6656

Autorizzazione alla scuola media statale «Martiri della Libertà» di Zocca ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1685/93/1° Sett. datato 8 ottobre 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Martiri della Libertà» di Zocca è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un fotoriproduttore Canon 1520 e relativo supporto «Pizzi» del valore di L. 3.150.000. Offerente: comune di Zocca; un PC 286 S HD40MB Mono Olivetti e una stampante DN 309 Olivetti 136 colonne del valore complessivo di L. 2.570.400. Offerente: Cassa di risparmio di Vignola.

94A6657

Autorizzazione alla scuola media statale «L. A. Muratori» di Vignola ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1144/93/I Sett. datato 3 luglio 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «L. A. Muratori» di Vignola è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

offerente: Cassa di risparmio di Vignola: una macchina per scrivere usata Olivetti Editor 4 del valore di L. 150.000; un fax OFX + segreteria telefonica del valore di L. 833.000; due schede di rete Ethrnet 3COM del valore di L. 559.000;

offerente: sig.ra Nicoletta Ferrari: una stampante MPS Commodore del valore di L. 283.220;

offerente: comitato genitori: una macchina per scrivere usata Olivetti ET 221/17 del valore di L. 400.000; due stampanti Commodore MPS 1230 del valore di L. 737.800; due schede di rete Ethernet 3COM del valore di L. 890.000.

94A6658

Autorizzazione alla scuola media statale «J. Barozzi» di Vignola ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1555/93/I Sett. datato 5 ottobre 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «J. Barozzi» di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti PCS 386SC 40MB completo di box, tastiera e videocolore 4 MB RAM 1066769 mouse programma Window 3.1 e stampante Olivetti JP350 n. 7342231, del valore di L. 2.903.600 (IVA compresa). Offerente: Cassa di risparmio di Vignola.

Con decreto prot. n. 922/94/I Sett. datato 9 maggio 1994 del prefetto di Modena, la scuola media statale «J. Barozzi» di Vignola è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni:

offerente: Cassa di risparmio di Vignola: un programma per ufficio - compresa assistenza per due anni - fornitura globale, fornitore Scarabelli Agostino in Pavullo nel Frignano, del valore di L. 2.618.000; un apparecchio Fax OFX 300 Olivetti, fornitore Sola Oscar di Vignola, del valore di L. 1.071.000;

offerente: comitato dei genitori della suddetta scuola media: due computer Vobis Mod. 486SX 25MHZ-HD 210 Mega; due monitor a colori Super VGA, fornitore Vobis di Bologna, del valore di L. 3.998.000.

94A6659

Autorizzazione alla scuola media statale «A. Frank» di Castelvetro ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1136/94/1° Sett. datato 22 giugno 1994 del prefetto di Modena, la scuola media statale «A. Frank» di Castelvetro è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un televisore Philips 28"; un videoregistratore Samsung del valore complessivo di L. 1.680.000. Offerente: Fondazione Cassa di risparmio di Vignola.

94A6660

Autorizzazione alla scuola media statale «R. Montecuccoli» di Pavullo nel Frignano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1255/93/I Sett. datato 14 ottobre 1993 del prefetto di Modena, la scuola media statale «R. Montecuccoli» di Pavullo nel Frignano è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: Ditta Tedeschini legnami: otto tavoli in legno (260 x 75), quattro tavoli in legno (230 x 75); un tavolo in legno (150 x 75), un tavolo in legno (125 x 75) del valore totale di L. 3.570.000; Ceramica Gold Art: un computer mod. 386/100AT 386 40MHz del valore di L. 2.586.000; Ceramica Mirage: un computer mod. 386/100 AT386 40MHz del valore di L. 2.865.000 (compresa IVA).

94A6661

Autorizzazione alla scuola media statale «S. Giovanni Bosco» di Campogalliano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 84/94 datato 16 febbraio 1994 del prefetto di Modena, la scuola media statale «S. Giovanni Bosco» di Campogalliano è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: tre registratori portatili marca Sony Mod. TCM919, un radioregistratore portatile Panasonic mod. RX FS 410A del valore di L. 300.000. Offerente: genitori degli alunni classi terze dell'anno scolastico 1992-93.

94A6662

Autorizzazione alla scuola media statale «Bursi» di Spezzano, frazione di Fiorano Modenese, ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 570/I Sett. datato 15 aprile 1994 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Bursi» di Spezzano, frazione di Fiorano Modenese, è stata autorizzata ad accettare la donazione di quattro computer Olivetti M 4/4 HD170 del valore complessivo di L. 8.806.000. Offerente: genitori degli alunni della suddetta scuola media.

94A6663

Autorizzazione alla scuola media statale «Giovanni XXIII» di Sestola ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 1116/94/1° Sett. datato 22 giugno 1994 del prefetto di Modena, la scuola media statale «Giovanni XXIII» di Sestola è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: un PC Olivetti PCS10 matr. 131987 del valore di L. 1.309.000; una stampante Olivetti DM109 matr. 5590744 del valore di L. 446.250; un fax Olivetti OFX 100 matr. 325259 del valore di L. 773.500. Offerente: Cassa di Risparmio di Vignola.

94A6664

Autorizzazione alla direzione didattica del 2° circolo di Conegliano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 5883/94/I Sett. del 5 settembre 1994 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica del 2° circolo di Conegliano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Amiga 600HD 30 Rb del valore di L. 830.000; un monitor Philips colore 8833 del valore di L. 300.000; una stampante Star LC 20 dal valore di L. 450.000 disposta dal comitato genitori della scuola elementare «Dante».

94A6700

Autorizzazione alla direzione didattica di Torriglia ad accettare una donazione

Con decreto n. 481/94 Sett. II/2 del 28 aprile 1994 del prefetto della provincia di Genova il direttore didattico del circolo di Torriglia è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 6.000.000 disposta dalla comunità montana Alta Val Trebbia in Montebruno (Genova).

94A6701

Autorizzazione alla scuola elementare di Sarissola ad accettare una donazione

Con decreto n. 557/94 Sett. II/2 del 12 maggio 1994 del prefetto della provincia di Genova il direttore didattico del circolo di Busalla è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videolettore VHS Hinnohit del valore di L. 350.000 disposta dalla ditta «F.E.L.», «Grillo parlante», «Grosso Sport», «GTM» e dal gruppo ciclistico.

94A6702

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 33620 del 14 giugno 1994 l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è stata autorizzata ad accettare da parte della Ciba Geigy S.p.a. la donazione di un apparecchio di monitoraggio dinamico dell'elettrocardiogramma secondo Holter del valore di L. 3.000.000.

94A6665

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 1936 del 6 maggio 1994 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Ciba Geigy S.p.a la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore complessivo di L. 20.400.000 da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica I.

94A6666

Autorizzazione all'Università di Milano ad aquistare un immobile

Con decreto n. 4015 Div. I del 2 luglio 1994 del prefetto della Provincia di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare dalla società Progetto Bicocca Università S.r.l. il complesso immobiliare sito in Milano, via Emanueli n. 15, lotto 1A Progetto Bicocca, superficie mq 8.600 circa, composto da sette piani, fuori terra più un seminterrato, da costruire su un terreno di mq 6.000 circa, per il prezzo di L. 24.620.613.000 + I.V.A. agevolata di legge, da destinare a sede del corso di laurea in scienze ambientali dell'Università degli studi di Milano.

94A6667

Autorizzazione all'Università di Trieste ad aquistare un immobile

Con decreto n. 14.6/556 Sett. II del 6 giugno 1994 del prefetto della provincia di Trieste, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare dalla Provincia di Trieste il padiglione C, sito in Trieste, via Weiss n. 1, comprensorio di San Giovanni, con la relativa servitù di passaggio e di parcheggio per il prezzo complessivo di L. 536.000.000 da utilizzare come sede degli istituti scientifici dell'Università degli studi di Trieste.

94A6668

Autorizzazione all'Università di Venezia ad aquistare un immobile

Con decreto n. 1340/94 I Settore del 21 giugno 1994 del prefetto della provincia di Venezia, l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad acquistare dalla SCIS S.p a., avente sede in Genova, un immobile sito a Venezia, Dorsoduro numeri 1405 e 1406, valutato, allo stato di avvenuto recupero funzionale e strutturale nonchè di messa a norma degli impianti, L 9.200.000.000 in sede di accordi preliminari tra le parti e di L. 9.705.943.000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia, da utilizzare come sedi del dipartimento di letterature e civiltà anglo-germaniche dell'Università degli studi di Venezia.

94A6669

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 2128 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Sun Microsoft Italia S.p.a. a favore del dipartimento di ingegneria industriale la donazione del seguente materiale: n. 1 Sparc station 10 mod. 51/ZX così configurata: acceleratore grafico ZX; monitor 20" a colori; 60 MB Ram, 1 GB disco interno; tastiera e mouse, ambiente operativo Solaris 2.3 e documentazione su CD; Solaris Developers Kit; compilatore C, per un valore complessivo di L 63.000 000 più IVA.

Con decreto del prefetto di Parma n 2127 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana S.p.a a favore del centro didattico di ingegneria, facoltà di ingegneria, la donazione di un sistema HP 9000/750 con tre terminali X, software e accessori per un valore complessivo di L 50.000.000 più IVA.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2131 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma a favore della clinica ostetrica e ginecologica, facoltà di medicina e chirurgia, la donazione della somma di L. 40.000.000 finalizzata all'acquisto di contenitori per materiale sterile per le sale parto e operatoria.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2129 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica, centro di alcologia della facoltà di medicina e chirurgia, la donazione delle somme L 26.500.000 e L. 9.500.000 finalizzate all'acquisto di un alcolimetro correlato di stampante, elettrocardiografo, modulo di contatto per campionature automatico e computer

Con decreto del prefetto di Parma n. 2130 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Riccardo Starcich a favore della biblioteca centrale «G. Ottaviani» della facoltà di medicina e chirurgia la donazione di centouno manuali e testi di vario argomento medico scientifico e del valore complessivo di L. 5.000.000 IVA compresa

Con decreto del prefetto di Parma n. 2132 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, facoltà di medicina e chirurgia, la donazione della somma di L. 30.000.000 finalizzata all'acquisto di un'apparecchiatura videotoracoscopica.

Con decreto del prefetto di Parma n. 2133 del 28 giugno 1994 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, facoltà di medicina e chirurgia la donazione della somma di L. 25.000.000 finalizzata all'acquisto di una strumentazione chirurgica per interventi di videolaparascopia

94A6670

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Caserta n. 422 del 23 giugno 1994 la Seconda Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Unifor S.p.a. la donazione di apparecchiature varie del valore di L. 26.720.200.

94A6671

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 703 del 15 giugno 1994 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, la donazione della somma di L. 70.000.000 quale contributo straordinario per l'acquisto di apparecchiature sanitarie.

94A6672

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine n. 3099 del 7 maggio 1994 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Roberta Tessaro vedova Ceschia la donazione consistente in una scultura in acciaio, il cui valore è di L. 35.000.000.

94A6673

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 672 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ici Pharma S.p.a. la donazione concernente una scheda di computer del valore di L. 2.200.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1653 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Coop Lombardia» la donazione della somma di L. 5.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1655 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Visioli Odoardo la donazione concernente un telefax del valore di L. 1.200.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1656 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Merk Sharp e Dohme» la donazione della somma di L. 3.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1657 del 14 marzo 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba Geigy S.p.a. la donazione della somma di L. 1.500.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3676 del 6 giugno 1994 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte dell'EULO la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'organizzazione del convegno «Processi idrologici fondamentali».

94A6698

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12393 del 30 maggio 1994 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione dello strumento Nucleotome (R) Surgical Dynamics del valore di circa L. 42.000.000, da parte della Hit Medica S.r.l. di Rimini, da assegnare alla clinica ortopedica dell'Università di Ferrara per attività assistenziale e didattica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12394 del 30 maggio 1994 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione dell'apparecchiatura del valore di L. 5.900.000, da parte della S.p.a. Milupa Varese consistente in: un programma bimbo 5.0 completo di chiave manuale; un PC Compaq Contura 386/25 120W; un HD 120 MB; n. 1 25 MHz; VGA LCD B&W; Trakball: una stampante Deskjet 510 Hewlett Packard completa di cavo, da assegnare alla sezione di terapia intensiva neonatale.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10290 del 30 maggio 1994 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della famiglia Frighi la donazione della somma di L. 2.750.000 a favore del reparto di terapia intensiva I dell'istituto di anestesiologia e rianimazione per incrementare gli studi di ricerca per le cure e l'assistenza ai pazienti con trauma cranico.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10094 del 30 maggio 1994 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Salvatore Sechi la donazione della somma di L. 150.000.000 a favore della biblioteca della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 13434 dell'11 luglio 1994 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Jackson Coleman, la donazione di una sonda per ecografo Sonocare ST 100, del valore di L. 4.100.000, da destinare alla clinica oculistica.

94A6699

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.17415.XV.J(650) datato 26 settembre 1994 il dispositivo di sicurezza denominato: «Livbag Euroflator 11», che la società Peugeot Talbot automobili Italia S.p.a. intende importare dalla ditta Autoliv Klippan Z.I Gournay en Bray (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

94A6695

Riconoscimento e classificazione di alcuni componenti pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12698 XV J (548) datato 16 settembre 1994 il componente pirotecnico denominato: «Reattore per razzo mod. 1» che la ditta Parente Giuseppe intende importare dalla ditta Fuegos Artificiales A. Caballer S.A. di Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12699 XV J (549) datato 16 settembre 1994 il componente pirotecnico denominato: «Reattore per razzo mod. 5» che la ditta Parente Giuseppe intende importare dalla ditta Fuegos Artificiales A. Caballer S.A. di Moncada (Spagna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A6696

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18035.XV.J(312) del 19 aprile 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette elettroniche per colpi navali cal. 127 mm» conforme al disegno n. 0000965, che la società Simmel difesa S.p.a. intende importare, o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C 23132.XV.J(400) del 30 marzo 1994 il manufatto esplosivo denominato «Infiammatore elettrico mod. PB6» conforme al disegno n. 4.1640.30.001, che la società S.E.I. S.p.a. intende importare dalla società Giat Industries (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10457.XV.J datato 24 settembre 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore elettrico Du Pont E-161» che la ditta Western Atlas International Inc. intende importare dalla società Du Pont de Nemours (U.S.A.) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con numero ONU 0255, 1.4B.

94A6697

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1531,61
ECU	1942,85
Marco tedesco	1020,19
Franco francese	297,37
Lira sterlina	2474,32
Fiorino olandese	910,43
Franco belga	49,579
Peseta spagnola	12,276
Corona danese	260,35
Lira irlandese	2444,91
Dracma greca	6,654
Escudo portoghese	9,969
Dollaro canadese	1130,67
Yen giapponese	15,653
Franco svizzero	1226,27
Scellino austriaco	144,94
Corona norvegese	234,16
Corona svedese	212,68
Marco finlandese	330,80
Dollaro australiano	1128,80

94A6738

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'Acqua minerale S. Benedetto S.p.a., in Scorzè ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali «San Benedetto» e «Fonte Guizza», nello stesso comune.

Con provvedimento n. 4118 del 6 settembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, l'Acqua minerale S. Benedetto S p.a., con sede in Scorzè (Venezia), viale Kennedy n. 65, codice fiscale 00593710247, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali naturali «San Benedetto» e «Fonte Guizza», nonché di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di Scorzè;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento d'imbottigliamento è stata assunta dal dott. Agostino Malvestio.

94A6674

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300